

Dal Governo via libera (preliminare) alla revisione della disciplina doganale e al sistema sanzionatorio in materia di accise

Il Consiglio dei Ministri di martedì 26 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce la revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Nuova stretta su agevolazioni fiscali in materia edilizia, efficienza energetica e Ace | Atti con obbligo di contraddittorio, la norma salva decadenza

Il Consiglio dei Ministri di martedì 26 marzo 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro

dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 7 del 2024

In questo numero:

Lo Speciale Decreto Legislativo di Riforma della fiscalità internazionale

Criteri di residenza, impatriati, regime CFC, reshoring e penalty protection

Articolo per articolo, l'analisi normativa delle disposizioni sulla fiscalità internazionale (articoli 1-7) e compliance in materia di disallineamenti da ibridi (articolo 61)

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2023 alla disciplina della fiscalità internazionale

Il testo del Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante: «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del D.P.R. n. 917/86 – Artt. 2, 5, 73 e 167

Commenti

Rottamazione e adeguamento delle rimanenze di magazzino in base alla Legge di Bilancio 2024 di Marco Orlandi

Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente: gli interventi di maggior rilievo di Alvisè Bullo e Elena De Campo

Prassi

Le modalità per effettuare il rifiuto delle cessioni di crediti fiscali (di cui all'art. 121, D.L. n. 34/2020) successive alla prima che siano state già accettate dal cessionario

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E dell'8 marzo 2024: «BONUS EDILIZI – Crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 – Eventi verificatisi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura – Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate – Modello di richiesta di rifiuto della cessione dei crediti -Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

Ritenute sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi. Le regole per l'applicazione dal 1° aprile 2024

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 E del 21 marzo 2024: «IMPOSTA SUI REDDITI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari – Abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione – Determinazione aliquota della ritenuta – Obblighi di consegna della Certificazione unica al percipiente e alla trasmissione della stessa all'Agenzia delle entrate – Art. 1, commi 89 e 90, della L. 30/12/2023, n. 213 – Art. 25-bis, quinto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – D.M. 16/04/1983, n. 2446»

Contraddittorio generalizzato. Fino alla data del 30 aprile 2024 nulla cambia in ordine alle modalità procedurali

Atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – del 29 febbraio 2024: «Atto di indirizzo del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in relazione all'istituto del contraddittorio informato e generalizzato, disciplinato dal nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente»

Novità sul modello LIPE 2024. Un provvedimento modifica il modello e istruzioni | Tra i motivi l'aumento della soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica da 25,82 a 100 euro

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654/2024 apportate alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, come modificato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018.

In particolare, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell'IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Inoltre, sono state apportate alcune lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente.

Consumatore finale. Soppresso l'obbligo di inoltrare un'espressa richiesta di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

Fatturazione elettronica: pubblicato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2024, prot. n. 105669/2024 che modifica, a partire dal 20 marzo 2024, le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In particolare, non è più necessario effettuare l'adesione all'accordo di servizio per consultare le proprie fatture. Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) sono disponibili nell'area

riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI. Inoltre, dalla stessa data, il servizio di registrazione dell'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche viene esteso anche ai Condomini ed agli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA.

Commercialisti, pubblicati i modelli aggiornati di relazione del collegio sindacale di società di capitali

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato la versione aggiornata dei modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali.

Si tratta, più nello specifico, del modello di relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., e del modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, entrambe relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2023.

Aggiornati alla normativa vigente, rappresentano un utile supporto per il lavoro svolto sia dall'organo nella sua composizione collegiale, sia dall'organo monocratico quando nominato nelle s.r.l.

Esame revisore legale 2023. Diario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 22 del 15 marzo 2024 è stato pubblicato il diario (di seguito riportato) delle prove scritte dell'esame di abilitazione per l'esercizio della revisione legale – sessione 2023.

Le prove si svolgeranno nei giorni 27 e 28 maggio 2024 presso la sede della Pontificia facoltà teologica San Bonaventura – Seraphicum in via del Serafico 1, Roma.

Approvato il nuovo codice deontologico Commercialisti dei

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice deontologico della categoria. Il nuovo testo entrerà in vigore il prossimo 1° aprile. Il via libera è arrivato al termine di una pubblica consultazione conclusasi lo scorso 10 marzo. Oltre 120 le osservazioni giunte alla casella mail dedicata da parte di Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli iscritti.

Successivamente, il Consiglio nazionale pubblicherà una relazione di accompagnamento al testo per illustrare agli

iscritti le novità nel modo più compiuto.

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) pubblica le modifiche a principi contabili nazionali e aggiorna il documento interpretativo 11

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ad esito della fase di consultazione avviata nel settembre scorso, ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali derivanti dalle richieste di chiarimento ricevute dagli stakeholder dell'OIC nell'ultimo anno.

Legge di bilancio 2024. Dall'Inps i chiarimenti su pensioni di vecchiaia e pensioni anticipate per i

lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996

Con la circolare n. 46 del 13 marzo 2024, l'Inps fornisce istruzioni in merito alle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996.

INL riassume le misure del decreto PNRR in materia di sicurezza e violazioni in ambito contributivo

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL ha pubblicato la nota 521 del 13 marzo 2024, con la quale illustra le novità introdotte agli articoli 29, 30 e 31 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024), in materia di sicurezza e contrasto al sommerso e alle violazioni in ambito contributivo, in vigore dal 2 marzo 2024.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 6 del 2024

In questo numero:

Lo Speciale Decreto Legislativo “Adempimenti e semplificazioni”

Revisione dei termini e degli adempimenti tributari

La guida alla normativa. Articolo per articolo, tutte le misure introdotte

Tutte le misure introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 in materia di termini e adempimenti tributari

Il testo del Decreto Legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante: «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari», coordinato con le norme richiamate o modificate

Welfare aziendale e premi di risultato

Le novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo e la detassazione dei premi di risultato

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 E del 7 marzo 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione – Novità fiscali – Misure fiscali per il welfare aziendale – Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori – Erogazione prestiti agevolati ai dipendenti – Determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti – Detassazione dei premi di risultato – Trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di

strutture turistiche, ricettive e termali – Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione – Copertura dell'onere dal datore di lavoro utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore – Articolo 1, commi da 16 a 18, commi da 21 a 25 e commi da 126 a 130, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 18/10/2023, n. 145 (Decreto Anticipi) convertito, con modificazioni, dalla L. 15/12/2023, n. 191 – Art. 51 del DPR 22/12/1986, n. 917 – D.M. 25/03/2016»

Schema “preliminare” di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 14 marzo 2023, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 febbraio 2024, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario (144)».

Lo schema di decreto delegato apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:
al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno

1999, n. 205.»;

alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;

al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;

al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;

al sistema delle violazioni e sanzioni dei tributi contemplati dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».

**Servizio di consultazione
delle fatture elettroniche.
Novità a partire dal 20 marzo**

2024 | Più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche

A partire dal 20 marzo 2024 cambiano le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In particolare, non è più necessario effettuare l'adesione per poter consultare. Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio sono disponibili nell'area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Le nuove condizioni permettono di consultare le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio del secondo anno antecedente alla data di consultazione. Inoltre, a partire dalla stessa data i Condomini e gli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA possono registrare l'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, anche in modalità massiva per gli amministratori di condominio.

Il Decreto-Legge PNRR n. 19/2024: le misure in materia di lavoro

Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2024 il [decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*». Il Disegno di legge è stato

trasMESSO in prima lettura alla Camera dei Deputati per l'avvio dell'iter approvativo (A.C. 1752).

Di seguito, le principali misure in materia di lavoro, contenute nel **CAPO VIII – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO** del [decreto legge](#).

- Articolo 29, commi 1, 3-9 e 14 (*Modifiche alla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale*);
- Articolo 29, commi 2, 10-14 (*Disposizioni in materia di appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare*);
- Articolo 29, commi 15-18 (*Esonero contributivo per lavoro domestico*);
- Articolo 29, commi 19 e 20 (*Introduzione della patente nel settore edile*);
- Articolo 30 (*Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'INPS*);
- Articolo 31 (*Disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive nella medesima materia*).

Rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare

In tale ambito, è previsto l'inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla reintroduzione e **all'aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi**. Al

fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell'appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, **viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori**, anche alla figura dell'appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L'appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Esonero dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico

Previsto, per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento

Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei cantieri edili

È introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell'ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall'INL, **che costituisce un vero e proprio titolo abilitante.** La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all'adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l'INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato

Sono introdotte le seguenti misure:

- ***“Lista di conformità INL”***

Si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell'ipotesi in cui, all'esito dell'accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. **All'iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell'INL, di un apposito attestato.** I datori di lavoro cui è stato rilasciato l'attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

• Verifica di congruità del costo della manodopera

Viene introdotto nell'ambito degli appalti pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

• Compliance aziendale

Al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell'azienda e di favorire nel contempo l'emersione del lavoro irregolare, è **prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. "ravvedimento operoso"** nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell'ente impositore.

La sintesi del contenuto della norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell'INPS

Il comma 1 [dell'articolo 30 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (**ivi compresi i lavoratori autonomi**) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

La novella di cui alla **lettera a)** esclude l'applicazione della sanzione civile per il caso in cui il pagamento sia effettuato entro centoventi giorni spontaneamente;

la novella di cui alla **lettera c)** **riduce alla metà la sanzione civile per i casi in cui il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.**

La novella di cui alla **lettera b)**, in combinato disposto con la novella di cui alla **lettera c)**, modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a obbligatorie registrazioni o denunce – o, come

aggiunto dalla novella, dichiarazioni – omesse o non conformi al vero; al riguardo, si ampliano le fattispecie di riduzione della sanzione civile – rispetto alla misura ordinaria prevista – e si prevede la riduzione alla metà della suddetta misura ordinaria per i casi di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. **Le riduzioni in oggetto delle sanzioni trovano applicazione, secondo i termini posti dalle lettere b) e c), anche per i casi di concessione della modalità rateale di pagamento (dei contributi o premi).**

Il **comma 2 (con decorrenza dal 1° settembre 2024)** e il **comma 3 (avente efficacia immediata)** modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l'esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto.

Il **comma 4** reca una norma finale di chiusura. Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai successivi **commi da 7 a 9**, che **stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell'INPS, relative agli obblighi di pagamento** e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai **commi 5 e 6**.

In tale ambito, i **commi 7 e 8** e il **comma 9** riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento; all'interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l'inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o sia connesso ad occultamenti.

I **commi da 10 a 12** prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, basati sugli elementi ivi definiti.

I **commi 13 e 14** disciplinano gli effetti di tale attività di

accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.

I commi 15 e 16 recano le norme finanziarie.

Per saperne di più:

Il Decreto Legge PNRR n. 19/2024

[Link al testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19](#), recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*». Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2024

[Link al testo delle relazioni \(illustrativa e tecnica\)](#) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*»

L'Agenzia delle entrate avvia la consultazione pubblica delle bozze dei Testi unici "compilativi" previsti dalla Riforma Fiscale

L'Agenzia delle entrate ha avviato la consultazione pubblica delle Bozze dei Testi unici "compilativi" previsti dalla Riforma Fiscale. Lo scopo della consultazione è permettere di

valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nelle versioni definitive delle raccolte normative.

I contributi dovranno essere inviati entro e non oltre il 13 maggio 2024.

Come spiega l'Agenzia delle entrate con la nota Prot. n. 120602/2024 , le proposte dei diversi Testi Unici hanno carattere compilativo e sono state elaborate, in conformità all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, «Delega al Governo per la riforma fiscale», nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

ricognizione della normativa vigente sulla materia oggetto di riordino, contenuta in fonti diverse;

coordinamento, sotto il profilo sostanziale e formale, delle norme vigenti, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

proposta di abrogazione delle disposizioni da ritenersi superate e rilevazione delle abrogazioni già operate da precedenti interventi legislativi.

La raccolta delle disposizioni oggetto di ciascuna delle proposte di testo unico persegue, in via principale, l'obiettivo di fornire una ricognizione puntuale delle disposizioni tributarie attualmente vigenti, organizzandole per specifico settore.

Rottamazione-quater, prime

tre rate entro il 15 marzo ("tolleranza" al 20 marzo 2024)

Ancora qualche giorno per pagare le prime tre rate della Rottamazione-quater. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 18/2024), infatti, ha differito al prossimo 15 marzo i versamenti della Definizione agevolata delle cartelle con scadenza 31 ottobre 2023 (prima o unica rata), 30 novembre 2023 (seconda rata) e 28 febbraio 2024 (terza rata). La Legge prevede comunque una tolleranza di cinque giorni e pertanto saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 20 marzo 2024.

La proroga dei termini riguarda anche le prime due rate della Definizione agevolata, con scadenza 31 gennaio e 28 febbraio 2024, per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023 residenti nei territori indicati nell'allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione (convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023).

Per pagare devono essere utilizzati i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione e disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. Si ricorda che in caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

Riforma fiscale. Dal Governo il via libera preliminare al decreto per il riordino del sistema nazionale della riscossione

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 11 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Cessioni dei crediti successive alla prima. Le soluzioni in caso di rifiuto delle cessioni già accettate

Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 (in "Finanza & Fisco" n. 32/2022, pag. 1829) sono state illustrate, tra l'altro, le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi taluni errori nella compilazione delle comunicazioni per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare, sono state fornite istruzioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione

inviata. Nel documento interpretativo del 2022 chiarito che se l'errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite Pec. Se invece l'errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l'annullamento dell'accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

Ora, considerato che sono stati formulati alcuni quesiti in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, con circolare n. 6 del 8 marzo 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura.

**Commercialisti, pubblicato
documento su sostenibilità,
governance e finanza |
Analizzato l'impatto degli
ESG con particolare**

referimento alle PMI

Evidenziare e approfondire la relazione e il movimento bidirezionale tra i sustainability issue e la governance delle aziende – nella loro dimensione concettuale e funzionale –, nell’ottica di ripensare e migliorare gli adeguati assetti “organizzativi, amministrativi e contabili” (OAC) e potenziare così le connessioni dell’organizzazione con gli stakeholder, e soprattutto col sistema bancario e creditizio.

È l’obiettivo del documento “Sostenibilità, governance e finanza. Impatto degli ESG con particolare riferimento alle PMI”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti e realizzato dalla sua Commissione “Governance e finanza”, istituita nell’area di delega Sviluppo sostenibile.

Fatturazione elettronica e esterometro. Aggiornata la guida (versione 1.9) alla compilazione

Le modifiche della versione 1.9 del 5 marzo 2024, consistono nell’introduzione della descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Fornite, inoltre, indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.

La Corte di Giustizia Ue su società di comodo e perdita della qualità di soggetto IVA e, conseguentemente, del diritto di detrazione dell'IVA per tre esercizi con ricavi sotto i minimi

“1) L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone.

2) L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle”.

Questo quanto ha deciso la Corte di Giustizia Ue – Sezione III

Novità in tema lavoro dipendente. Welfare aziendale, fino a 2mila euro senza imposte per i dipendenti con figli a carico | Nei fringe benefit anche l'affitto e gli interessi sul mutuo “prima casa”

Arrivano le indicazioni dell'Agenzia sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023). Con la circolare n. 5/E di oggi, le Entrate illustrano le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. Tra le novità, entrano tra i “bonus” esentasse non solo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l'affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23

euro, è stabilito a mille euro, con ulteriore innalzamento a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico.

Le novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale lavoratori del turismo e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5 del 7 marzo 2024 forniti chiarimenti sulle novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, contenute nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024).

Nell'ambito delle misure concernenti il welfare aziendale, si fornite, altresì, precisazioni sulla novella dell'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del Tuir, introdotta dall'articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in

caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.

Documenti operativi dei Commercialisti. Aggiornati in facsimile in considerazione delle novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato il documento "Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC", curato dalla Commissione di studio "Sovraindebitamento e procedure minori", la cui attività rientra nell'area di delega "Funzioni giudiziarie" seguita dal segretario nazionale Giovanna Greco.

Il documento è un utile strumento a presidio delle molteplici attività svolte dagli OCC (Organismi di composizione della crisi) e dei gestori della crisi e, in continuità con quanto fatto dal Consiglio nazionale dei Commercialisti in precedenti occasioni, aggiorna e integra la modulistica finora diffusa agli Ordini territoriali della categoria e ai loro OCC in considerazione delle novità apportate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4/5 del 2024

In questo numero:

la dichiarazione modello “Redditi 2024-SC” per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati e le istruzioni generali comuni ai modelli Redditi 2024 degli enti e delle società (Redditi SC, Redditi SP, Redditi ENC)

Dichiarazioni Redditi 2024 SC. Le novità del modello

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68514/2024, approvato il nuovo il modello di dichiarazione “Redditi 2024-SC”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

Commercialisti, bene proroga certificazioni uniche autonomi e intermediari

Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime “apprezzamento” per il differimento del termine, dal 18 marzo

al 31 ottobre 2024, per l'invio delle certificazioni uniche di autonomi e intermediari, reso noto oggi dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 13.

Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo. Il termine di presentazione confermato al 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770)

Tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo "professionale" sono utilizzate quest'anno (Modello redditi 2024-Pf, p.i. 2023), solo in forma sperimentale, si ritiene che per l'anno d'imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo "professionale") possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770). Si invitano, tuttavia, i sostituti d'imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni all'Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell'adempimento dichiarativo.

Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 13 del 4 marzo 2024.

Nuovo albo CTU: da MinGiustizia le slide che illustrano procedura di iscrizione online

La Direzione generale per i sistemi informativi del Ministero della Giustizia ha realizzato alcune slide per guidare i professionisti nella procedura di iscrizione online al nuovo "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale". Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti agli Ordini locali della categoria attraverso una informativa a firma del presidente Elbano de Nuccio.